

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO AVVOCATI
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN
GIUDIZIO DA PARTE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO EQUITALIA

1. Premessa

Equitalia SpA ed Equitalia Servizi di Riscossione SpA (entrambe di seguito, per brevità, denominate “Società” o anche “Equitalia”), facenti parte del Gruppo Equitalia, in virtù della loro natura di organismi di diritto pubblico, sono soggetti, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (di seguito denominato “Codice”).

L'art. 1 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225 e pubblicato in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 (recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”*), prevede che *“a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte”* ad esclusione di Equitalia Giustizia SpA (art. 1 comma 1) e che, al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», il quale, dalla medesima data, *“subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”* (art. 1, comma 3).

Il medesimo art. 1, al successivo comma 8, prevede altresì che *“l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla*

rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546".

Il nuovo ente pubblico economico "Agenzia delle entrate-Riscossione" sarà anch'esso soggetto alle disposizioni di cui al menzionato D.Lgs. n. 50 del 2016, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico.

In coerenza con le previsioni legislative suindicate, Equitalia, in nome proprio e in nome e per conto di Equitalia Servizi di Riscossione, intende istituire un Elenco Avvocati (di seguito denominato "Elenco") a cui ricorrere, nel rispetto della normativa vigente, in caso di affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio per il soddisfacimento dei propri fabbisogni.

Gli incarichi di cui al presente Regolamento saranno affidati, in via residuale, nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità interne nonché, a far data dal 1° luglio 2017, nei casi in cui l'Ente non si avvarrà del patrocinio dell'Avvocatura di Stato.

Tra i servizi intellettuali, gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, in coerenza con le previsioni del considerando 25 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 in materia di appalti pubblici, sono esclusi dall'ambito di applicazione del Codice. Tuttavia, la medesima direttiva, nel considerando 1, stabilisce che l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici, anche quelli esclusi dall'applicazione della direttiva, deve avvenire nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

L'art. 17, comma 1, lett. d), del Codice stabilisce che le disposizioni dello stesso non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

- 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al precedente punto 1) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 31 del 1982.

Anche l'art. 4 del Codice stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice stesso, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

L'Elenco costituisce uno strumento utile sia a garantire idonee e tempestive modalità di affidamento degli incarichi di prestazioni d'opera intellettuale, sia a selezionare, attraverso criteri oggettivi, improntati al rispetto dei menzionati principi di cui all'art. 4 del Codice, gli avvocati più idonei.

L'Elenco sarà articolato in "sezioni" relative ai servizi professionali di rappresentanza e difesa in giudizio ritenuti di particolare interesse. La sezione V.a è altresì suddivisa in Distretti di Corte di Appello e relativi Circondari di Tribunale.

A tal fine, il presente Regolamento disciplina la costituzione dell'Elenco, ne fissa i requisiti e i criteri per l'iscrizione e ne stabilisce le modalità di utilizzo, nonché le modalità di eventuale aggiornamento.

2. Soggetti ammessi

1. Sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco, per gli incarichi di cui al presente Regolamento, i seguenti soggetti:

- i liberi professionisti singoli;
 - i liberi professionisti associati in associazioni professionali.
2. Nel caso di associazioni professionali, ciascun singolo professionista dovrà presentare domanda d'iscrizione all'Elenco singolarmente.

3. Presupposti per il conferimento di incarichi

1. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento, devono sussistere i seguenti presupposti:
- a. l'oggetto dell'incarico deve consistere in uno o più servizi di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), del Codice;
 - b. l'avvenuto accertamento preliminare dell'impossibilità oggettiva di utilizzare dipendenti interni e/o, a far data dal 1° luglio 2017, il mancato ricorso al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e la conseguente necessità, adeguatamente motivata, di acquisire prestazioni esterne;
 - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;
 - d. devono essere preventivamente determinati o determinabili durata, luogo, e oggetto dell'incarico da conferire.

4. Costituzione e aggiornamento dell'Elenco

1. Per la formazione dell'Elenco, Equitalia SpA, in nome proprio e in nome e per conto di Equitalia Servizi di Riscossione SpA, ha predisposto un Avviso pubblicato sul sito web www.gruppoequititalia.it sezione Bandi & Avvisi/Elenco Avvocati corredato dal presente Regolamento e dai relativi allegati. Un Avviso è altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sui seguenti quotidiani a diffusione nazionale e locale: Il Sole 24 Ore, Il Messaggero, La Repubblica, Corriere della Sera.
2. Le domande d'iscrizione all'Elenco dovranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica, utilizzando l'indirizzo <https://elencoavvocati.equitaliaservizi.it/>, **dalle ore 10.00 del 28.04.2017 alle ore 12.00 del 27.06.2017**. Non sarà possibile presentare domande d'iscrizione oltre detto termine. È esclusa ogni altra diversa forma di trasmissione e/o comunicazione della domanda d'iscrizione.
3. Il richiedente dovrà creare un proprio profilo personale, in modo da accedere all'area del portale web riservata alla presentazione delle

domande, fornire le informazioni di carattere anagrafico e professionale, nonché allegare tutti i documenti richiesti. Completate tali attività, sarà possibile scaricare un documento riassuntivo della domanda (generato automaticamente dal sistema in formato PDF) che il richiedente medesimo dovrà inviare dopo averlo sottoscritto con firma digitale.

4. Alla domanda d'iscrizione dovranno essere allegati copia del documento d'identità in corso di validità e il curriculum vitae dell'avvocato richiedente. Si precisa che il curriculum vitae dovrà essere redatto secondo il formato europeo e il relativo file dovrà rispettare la dimensione massima di 5 mega.
5. La conferma del corretto invio e di presa in carico della domanda sarà trasmessa automaticamente a mezzo PEC al richiedente.
6. Potranno essere richieste eventuali integrazioni e/o aggiornamenti della documentazione, al fine di consentire il perfezionamento della domanda d'iscrizione.
In tale ipotesi, sarà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
7. Il mancato accoglimento della domanda d'iscrizione, opportunamente motivato, verrà comunicato ai soggetti interessati a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC indicato nella domanda d'iscrizione medesima.
8. Le domande d'iscrizione pervenute nei termini prescritti dal precedente punto 2 del presente articolo saranno esaminate e, all'esito della verifica della completezza e della correttezza della documentazione inviata, sarà costituito l'Elenco, iscrivendo i soggetti ammessi in ordine alfabetico nelle rispettive sezioni.
9. L'iscrizione degli avvocati nell'Elenco è valida per un anno dalla data di pubblicazione dell'Elenco stesso, fatto salvo il verificarsi di una o più ipotesi di cancellazione di cui al successivo articolo 9.

10. L'Elenco costituito sarà pubblicato sul sito web www.gruppoequitalia.it. Tale pubblicazione ha altresì valenza di comunicazione al professionista interessato dell'avvenuta iscrizione nel suddetto Elenco.
11. In prossimità della scadenza annuale, sarà pubblicato un nuovo Avviso per procedere a nuove iscrizioni ovvero alla conferma di quelle in corso.

5. Struttura dell'Elenco

1. L'Elenco è articolato in sezioni come di seguito individuate:

Sezione I: Contenzioso penale (inclusa Corte di Cassazione e Giurisdizioni Superiori);

Sezione II: Contenzioso civile (inclusa Corte di Cassazione e Giurisdizioni Superiori);

Sezione III: Contenzioso amministrativo/contabile (inclusa Corte di Cassazione e Giurisdizioni Superiori);

Sezione IV: Contenzioso del lavoro (inclusa Corte di Cassazione e Giurisdizioni Superiori);

Sezione V.a: Contenzioso della riscossione che include tutte le Autorità Giudiziarie competenti in materia di contenzioso della riscossione con esclusione della Corte di Cassazione. Come specificato nella tabella che segue, la presente sezione è suddivisa in aree geografiche corrispondenti ai territori insistenti nei Distretti di Corte di Appello e nei relativi Circondari di Tribunale;

Sezione V.b: Contenzioso della riscossione con esclusivo riferimento ai giudizi davanti alla Corte di Cassazione.

Distretti di Corte d'Appello e relativi Circondari di Tribunale		
Corte di Appello di Ancona	Corte di Appello di Firenze	Corte di Appello di Palermo
Ancona	Arezzo	Agrigento
Ascoli Piceno	Firenze	Marsala
Fermo	Grosseto	Palermo
Macerata	Livorno	Sciacca
Pesaro	Lucca	Termini Imerese
Urbino	Pisa	Trapani
	Pistoia	
Corte di Appello di Bari	Prato	Corte di Appello di Perugia
Bari	Siena	Perugia
Foggia		Spoletto
Trani	Corte di Appello di Genova	Terni
	Genova	
Corte di Appello di Bologna	Imperia	Corte di Appello di Potenza
Bologna	Massa	Lagonegro
Ferrara	Spezia	Matera
Forlì	Savona	Potenza
Modena		
Parma	Corte di Appello di L'Aquila	Corte di Appello di Reggio Calabria
Piacenza	Avezzano	Locri
Ravenna	Chieti	Palmi
Reggio Emilia	Lanciano	Reggio Calabria
Rimini	L'Aquila	
	Pescara	Corte di Appello di Roma
Corte di Appello di Brescia	Sulmona	Cassino
Bergamo	Teramo	Civitavecchia
Brescia	Vasto	Frosinone
Cremona		Latina
Mantova	Corte di Appello di Lecce	Rieti
	Brindisi	Roma
Corte di Appello di Cagliari	Lecce	Tivoli
Cagliari	Taranto	Velletri
Lanusei		Viterbo
Nuoro	Corte di Appello di Messina	
Oristano	Barcellona Pozzo di Gotto	Corte di Appello di Torino
Sassari	Messina	Aosta
Tempio Pausania	Patti	Alessandria
		Asti
Corte di Appello di Caltanissetta	Corte di Appello di Milano	Biella
Caltanissetta	Busto Arsizio	Cuneo
Enna	Como	Ivrea
Gela	Lecco	Novara
	Lodi	Torino
Corte di Appello di Campobasso	Milano	Verbania
Campobasso	Monza	Vercelli
Isernia	Pavia	
Larino	Sondrio	Corte di Appello di Trento
	Varese	Bolzano
Corte di Appello di Catania		Rovereto
Caltagirone	Corte di Appello di Napoli	Trento
Catania	Avellino	
Ragusa	Benevento	Corte di Appello di Trieste
Siracusa	Napoli	Gorizia
	Napoli Nord	Pordenone
Corte di Appello di Catanzaro	Nola	Trieste
Castrovillari	Santa Maria Capua vetere	Udine
Catanzaro	Torre Annunziata	
Cosenza		Corte di Appello di Venezia
Crotone	Corte di Appello di Salerno	Belluno
Paola	Nocera Inferiore	Padova
Lamezia Terme	Salerno	Rovigo
Vibo Valentia	Vallo della Lucania	Treviso
		Venezia
		Verona
		Vicenza

2. Il soggetto richiedente l'iscrizione, nella compilazione del *form on line* della domanda, avrà cura di indicare per quale/i sezione/i, Distretto/i di Corte di Appello (fino a un massimo di quattro) o Circondario/i di Tribunale intende richiedere l'iscrizione.
3. Con riferimento alla sezione V.a, si potrà esprimere la preferenza fino a un massimo di 4 (quattro) Distretti di Corte di Appello e, all'interno di ciascuno dei medesimi, la preferenza per uno, alcuni, o tutti i Circondari di Tribunale ricompresi nel distretto prescelto. Si precisa che, ove non vi siano avvocati iscritti in un Circondario di Tribunale, si procederà ad affidare l'incarico al professionista individuato nel Circondario più vicino in termini geografici, sempre nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 7.

6. Requisiti di iscrizione

1. Ciascun richiedente l'iscrizione all'Elenco dovrà rendere, tramite procedura telematica, idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, unitamente al documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, attestando il possesso dei requisiti di iscrizione di seguito specificati.
2. Ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'Elenco sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, relativamente alle ipotesi applicabili;
 - b) iscrizione, al momento della presentazione della domanda, da almeno cinque anni, all'Albo degli avvocati di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Per la sezione V.b, iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori (si precisa che, per le sezioni I, II, III e IV l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori sarà necessaria solo per gli incarichi davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori);
 - c) non avere in corso, al momento del conferimento dell'incarico e per tutta la durata dello stesso, in qualità di parte o difensore di se stesso o di altre parti, il patrocinio per cause promosse contro le Società, Agenzia delle Entrate e INPS ovvero, laddove sia patrocinante in un giudizio pendente contro le medesime parti,

essere comunque disposto a rinunciare al suddetto patrocinio, preliminarmente all'affidamento del primo incarico/alla sottoscrizione dell'accordo;

- d) non aver avuto alcun procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina forense, all'esito del quale sia stata irrogata la sanzione di sospensione dall'esercizio della professione;
- e) essere in regola con i crediti formativi da maturare nel triennio, così come previsto all'art. 12 del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense del 16 luglio 2014 n. 6;
- f) aver conseguito negli ultimi tre anni solari, antecedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, un volume di affari pari ad almeno 100.000 euro, IVA e CPA escluse. In caso di esercizio dell'attività anche in forma associata¹, si farà riferimento rispettivamente alla quota di volume d'affari corrispondente alla quota di partecipazione agli utili del singolo professionista risultante da apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata per ciascuno degli anni interessati (*pro-quota*)²;
- g) negli ultimi tre anni solari, antecedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, aver realizzato un fatturato specifico in attività analoghe³ a quelle oggetto della specifica sezione per la quale si chiede l'iscrizione pari ad almeno a 50.000 euro, IVA e CPA escluse⁴, ovvero, ai soli fini dell'iscrizione nelle sezioni V.a e V.b, aver svolto almeno 50 incarichi in attività analoghe⁵;
- h) aver svolto, nell'anno solare antecedente alla data di pubblicazione dell'Avviso, almeno 3 incarichi in attività analoghe a quelle oggetto della specifica sezione per la quale si chiede l'iscrizione; in caso di richiesta di iscrizione alla sezione IV (Contenzioso del lavoro), gli incarichi analoghi devono essere stati conferiti da soggetti con più di mille dipendenti;
- i) possesso, al momento del conferimento dell'incarico, di una adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 22 settembre 2016, in G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016, recante "*Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della*

¹ Nel caso in cui il professionista eserciti contemporaneamente l'attività in forma individuale e in forma associata, ai fini della verifica del soddisfacimento del requisito, verranno presi in considerazione, cumulativamente, i valori riferiti al singolo e *pro-quota* all'associazione.

² La documentazione che potrà essere prodotta ai fini della verifica del requisito in oggetto è quella considerata valida ai fini fiscali.

³ Per attività analoghe a quelle oggetto delle sezioni V.a e V.b si intendono le attività di rappresentanza e difesa in giudizio in materia di riscossione di imposte, tasse, contributi e sanzioni.

⁴ In caso di esercizio dell'attività in forma associata, si farà riferimento al medesimo criterio *pro-quota* di cui alla precedente lettera f).

responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato". Per le associazioni professionali la polizza di responsabilità professionale potrà essere intestata all'associazione;

- j) essere dotato, al momento del conferimento dell'incarico/degli incarichi e per tutta la durata dello stesso/degli stessi, di una struttura organizzativa idonea al suo/loro svolgimento, anche in considerazione dei Distretti di Corte di Appello per i quali si richiede l'iscrizione, ed in particolare di strumenti informatici adeguati, della collaborazione diretta e stabile di almeno due collaboratori iscritti all'Albo degli avvocati, nonché di una segreteria che assicuri la reperibilità dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 08.00/20.00.

Con esclusivo riferimento alla sezione V.a, si precisa che ogni avvocato potrà richiedere l'iscrizione per più Distretti di Corte di Appello, fino a un massimo di 4 (quattro). In tal caso, i requisiti di cui ai superiori punti f), g), h) e j) dovranno esser moltiplicati per il numero dei Distretti prescelti.

Con particolare riferimento al requisito di cui al punto j), si precisa che l'avvocato, al momento del conferimento degli incarichi, dovrà impegnarsi a garantire una sede in ciascun Distretto di Corte di Appello per il quale abbia richiesto l'iscrizione e nel quale dovranno essere eseguiti gli incarichi, nonché un'organizzazione adeguata allo svolgimento degli incarichi medesimi.

- 3. Equitalia si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, al fine di accertare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal professionista, provvedendo, nel caso di esito negativo delle suddette verifiche, alla cancellazione con le modalità di cui al successivo articolo 9.
- 4. All'atto del conferimento dell'incarico potrà essere richiesto di rinnovare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti effettuate in sede di iscrizione all'Elenco, laddove la validità delle stesse sia scaduta, nonché di produrre copia della polizza assicurativa per responsabilità professionale il cui possesso è stato dichiarato nella domanda d'iscrizione, eventualmente chiedendo di adeguare il massimale della stessa.

⁵ Vedi nota precedente.

7. Modalità e criteri di affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. Gli avvocati saranno iscritti nell'Elenco in ordine alfabetico, sulla base del codice fiscale. Successivamente, sarà estratta, con sorteggio pubblico, una lettera dell'alfabeto per ciascuna Sezione (I, II, III, IV e V.b) e per ciascun Circondario di Tribunale (V.a).
2. Con riferimento alle sezioni I, II, III, IV e V.b Equitalia, applicherà il criterio di rotazione, consultando i primi tre avvocati individuati in ordine alfabetico sulla base della lettera estratta per ciascuna Sezione, al fine di effettuare un preliminare confronto concorrenziale richiedendo a ciascuno un'offerta economica. All'esito del confronto verrà affidato l'incarico (cfr. Allegato 1) all'avvocato che avrà presentato la migliore offerta, fermo restando quanto previsto ai successivi punti 5 e 6 del presente articolo.
3. Con riferimento alla sezione V.a, Equitalia, procedendo in ordine alfabetico sulla base della lettera estratta per ciascun Circondario di Tribunale, individuerà gli avvocati ai quali affidare gli incarichi, fermo restando quanto previsto ai successivi punti 5 e 6 del presente articolo, secondo i criteri di seguito indicati:
 - se il professionista richiede l'iscrizione per uno o più Circondari di Tribunale del medesimo Distretto di Corte di Appello, Equitalia sottoscriverà con il medesimo un accordo per l'affidamento di incarichi pari a un compenso complessivo massimo stimato non superiore a € 35.000,00 al netto di IVA, CPA e altre spese (cfr. Allegato 2). Si precisa che concorreranno al raggiungimento del suddetto massimale i compensi relativi a tutti gli incarichi conferiti nell'ambito del medesimo Distretto di Corte di Appello;
 - se il professionista richiede l'iscrizione per tutti i Circondari di Tribunale del medesimo Distretto di Corte di Appello, il compenso complessivo massimo stimato è aumentato a € 45.500,00 al netto di IVA, CPA e altre spese (cfr. Allegato 2). Si precisa che concorreranno al raggiungimento del suddetto massimale i compensi relativi a tutti gli incarichi conferiti nell'ambito del medesimo Distretto di Corte di Appello;
 - se il professionista richiede l'iscrizione per più di un Distretto di Corte di Appello, Equitalia sottoscriverà con il medesimo un accordo per ciascun Distretto. Il relativo compenso complessivo massimo stimato, individuato in € 35.000,00 o € 45.500,00, per l'effetto, sarà riconosciuto per ciascuno degli accordi sottoscritti.

Equitalia sottoscriverà il suddetto accordo con ciascuno degli avvocati necessari a soddisfare il numero di controversie attese nel periodo di vigenza dell'Elenco.

Ove il numero di controversie sia superiore a quello stimato e, pertanto, gli accordi sottoscritti abbiano raggiunto il relativo massimale, Equitalia, sottoscriverà ulteriori accordi, secondo le proprie necessità, proseguendo la graduatoria nell'ambito del Circondario di Tribunale.

Si precisa che i suddetti importi, a seconda delle effettive esigenze del Gruppo Equitalia, potranno subire variazioni in aumento o diminuzione nel limite massimo del 20%.

4. L'inserimento nell'elenco non comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o interesse del professionista in ordine a eventuali conferimenti di incarichi né, conseguentemente, l'assunzione di alcun obbligo da parte delle Società.
5. In generale, sarà sempre applicato, all'interno di ogni Sezione o Circondario di Tribunale presso un Distretto di Corte di Appello, il criterio di rotazione. Tale criterio non sarà applicato nei casi di:
 - affidamento dell'incarico di patrocinio nei gradi di giudizio successivi al primo;
 - litispendenza, continenza, connessione soggettiva ed oggettiva⁶;
 - individuazione del legale effettuata dal cedente della ex Concessionaria (art. 3 commi 7 e ss. D.L. 203/2005), nell'ambito di una pratica indennizzabile, ai sensi del contratto di cessione, a suo tempo sottoscritto.
6. Nel caso in cui l'incarico afferisca a questione particolarmente complessa o di rilevanza anche strategica, cosiddetta "extra standard" per le quali vi è l'impossibilità per l'Avvocatura di Stato di assumere il patrocinio, in deroga al criterio di rotazione, sarà effettuato un preliminare confronto concorrenziale fra tre avvocati iscritti nell'Elenco, richiedendo a ciascuno un'offerta economica. All'esito del confronto verrà affidato l'incarico all'avvocato che avrà presentato la migliore offerta. Sarà fatta esclusione per il caso di avvenuta individuazione del legale dal cedente della ex Concessionaria, nell'ambito di una pratica indennizzabile, ai sensi del contratto di cessione, a suo tempo sottoscritto.

⁶ - litispendenza, caratterizzata dalla coesistenza di cause promosse innanzi ad autorità giudiziarie differenti, ma che presentano elementi identificativi (soggetti, *petitum*, *causa petendi*) coincidenti;
- continenza, caratterizzata dalla coesistenza di giudizi pendenti tra gli stessi soggetti, con identica *causa petendi*, cioè il titolo in base al quale la richiesta viene avanzata, ma con diverso *petitum*, cioè la domanda proposta;
- connessione, caratterizzata dalla coesistenza di cause che hanno in comune almeno uno degli elementi identificativi: soggetti (connessione soggettiva), *petitum* e/o *causa petendi* (connessione oggettiva).

7. Gli avvocati potranno essere destinatari di un nuovo incarico (con riferimento alle sezioni I, II, III, IV e V.b) o di un nuovo accordo (con riferimento alla sezione V.a) solo una volta che, all'interno di ciascuna sezione/Circondario di Tribunale presso un Distretto della Corte di Appello, sia stata completata la graduatoria di tutti gli avvocati iscritti. Qualora si sia verificata una delle circostanze descritte al precedente punto 5, prima di procedere al conferimento di un incarico al medesimo professionista verrà computato, con riferimento a quest'ultimo, l'incarico già conferito in deroga al criterio di rotazione.
8. Con riferimento alle sezioni I, II, III, IV e V.b, il conferimento di ciascun incarico sarà formalizzato secondo il format allegato al presente Regolamento *sub* 1. Con riferimento alla sezione V.a, l'accordo sarà formalizzato secondo il format allegato al presente Regolamento *sub* 2.

8. Corrispettivi

1. Le condizioni economiche saranno così stabilite:

Con riferimento alle sezioni I, II, III e IV, il compenso sarà stabilito, di volta in volta, anche con riguardo al valore della lite, del grado di complessità dell'incarico e in maniera adeguata all'importanza dell'opera. Per la quantificazione del compenso dovrà essere considerato il valore di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, che potrà essere decurtato fino al 60% ed aumentato, in casi eccezionali fino al 20%.

Con riferimento alle sezioni V.a e V.b, sarà riconosciuto un compenso fisso, individuato in relazione all'Autorità giudiziaria adita, come da "Tabella compensi" di cui all'allegato *sub* 3.

Per tutte le sezioni, saranno riconosciute le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, quelle non imponibili documentate e le spese di trasferta, ove sostenute, nel limite del 10% dell'importo dell'incarico, solo per l'esecuzione di incarichi che richiedano lo spostamento del professionista dal Distretto di Corte di Appello in cui ha sede lo studio legale. Nel caso di giudizi aventi ad oggetto questioni specifiche, di alta specializzazione o rilevanza strategica, con riferimento a tutte le sezioni, il compenso verrà stabilito, di volta in volta, in relazione al valore della lite, del grado di complessità dell'incarico e in maniera adeguata all'importanza dell'opera.

Per la quantificazione del compenso dovrà essere considerato il valore di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, che potrà essere decurtato fino al 60% e aumentato, in casi eccezionali fino al 20%, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA e delle spese non imponibili documentate. Saranno riconosciute inoltre le spese di trasferta, ove sostenute, nel limite del 10% dell'importo dell'incarico, solo per l'esecuzione di incarichi che richiedano lo spostamento del professionista dal Distretto di Corte di Appello in cui ha sede lo studio legale.

2. Al professionista sarà riconosciuto il rimborso delle spese di procedura dallo stesso anticipate, previa esibizione della relativa attestazione di pagamento.
3. Il professionista, in presenza di sentenza favorevole, che sancisca la condanna di controparte al pagamento delle spese, al fine trattenere l'eventuale parte eccedente liquidata dal Giudice, avrà la facoltà di avvalersi dell'istituto della distrazione delle spese (previsto dall'art. 93 c.p.c.), dichiarandosi distrattario nel primo atto difensivo depositato in favore della società.
In ogni caso, il Professionista, all'emissione della sentenza, potrà richiedere ad Equitalia il compenso pattuito all'atto del conferimento dell'incarico, rinunciando alla distrazione, che comunicherà a mezzo PEC alla società e alla controparte.
4. In caso di mancata iscrizione a ruolo della controversia, il compenso previsto verrà riconosciuto nella misura del 30%, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA, le spese non imponibili documentate. In tal caso, il Professionista dovrà documentare l'attività svolta.
5. In caso di revoca del mandato da parte delle Società o di rinuncia allo stesso da parte del professionista, il compenso previsto verrà riconosciuto in una percentuale di quello pattuito, da calcolarsi in relazione allo stato del giudizio al momento della comunicazione della rinuncia o della revoca, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA e delle spese non imponibili documentate.
6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a

quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

9. Cancellazione dall'Elenco

1. Equitalia SpA dispone la cancellazione del professionista dall'Elenco nel caso di:
 - a) mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
 - b) venir meno dei requisiti di iscrizione;
 - c) mancata presentazione di offerta ovvero rifiuto di eseguire l'incarico, a seguito di richiesta, per tre volte, non sorretti da giustificate ragioni. Tale previsione non troverà applicazione con riferimento al disposto di cui al superiore articolo 5.3 nell'ipotesi in cui, in assenza di avvocati iscritti in un Circondario di Tribunale, si intenda affidare l'incarico al professionista individuato nel Circondario più vicino in termini geografici;
 - d) espressa richiesta da parte del professionista.

2. Equitalia SpA dispone, inoltre, la cancellazione dall'elenco, nei casi in cui il professionista si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, nonché dopo la terza contestazione scritta nei casi di inadempimento o adempimento tardivo degli obblighi contrattuali⁷.

⁷ A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che costituiscono elementi di valutazione ai fini di quanto previsto nel punto 2:

- l' omessa tempestiva dotazione delle interfacce necessarie per colloquiare con gli applicativi di monitoraggio del contenzioso della Società;
- tardivo inserimento nell'applicativo di monitoraggio in agenda legale dei documenti/atti, fino alla definizione del mandato, inclusa la copia degli atti e della corrispondenza intercorsa con la controparte, con esclusione di quelle a carattere riservato tra avvocati;
- tardiva implementazione nell'applicativo di monitoraggio, volta a garantire il costante aggiornamento circa lo stato della causa assegnata e rendicontazione degli adempimenti posti in essere;
- omessa/tardiva richiesta alla controparte delle spese di lite in favore dell'azienda, ovvero tardiva allegazione nell'applicativo di monitoraggio in agenda legale della stessa richiesta;
- omessa/tardiva manifestazione, alla controparte, della disponibilità aziendale al pagamento bonario delle somme liquidate in sentenza, ovvero tardiva allegazione nell'applicativo di monitoraggio in agenda legale di tale comunicazione;
- omesso monitoraggio delle liti, non solo rispetto agli esiti delle controversie patrociniate, ma anche a seguito di riserva in corso di causa;
- ripetuta emissione della pre-notula o della fattura in assenza dei presupposti; costante erronea richiesta di competenze prima della conclusione della lite;
- omessa tempestiva trasmissione della sentenza, ovvero omessa/tardiva trasmissione della sentenza notificata presso il domicilio eletto del professionista, per il decorso del termine breve;
- omessa tempestiva trasmissione del provvedimento endo-processuale di modifica dello stato della riscossione e delle procedure;
- omessa/tardiva trasmissione dell'atto introduttivo del giudizio notificato presso il domicilio eletto del legale, nelle modalità convenute con la Società;
- errata difesa aziendale rispetto alla normativa sulla riscossione o difesa aziendale non coerente con le linee guida aziendali;
- omessa partecipazione alle udienze, a prescindere dalla rilevanza delle stesse;

3. La sussistenza di uno dei motivi di cancellazione sarà resa nota al professionista/alla società interessato/a con apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nella domanda d'iscrizione. Nella comunicazione verrà dato conto dell'intenzione di procedere alla cancellazione e della facoltà da parte del professionista/della società di far pervenire le proprie osservazioni entro un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Tale facoltà non sarà prevista nell'ipotesi di cui alla precedente lett. d) del presente articolo. Trascorso inutilmente detto termine, oppure nel caso in cui non si ritenga di accogliere le suddette osservazioni, Equitalia SpA procederà alla cancellazione del professionista/della società dall'Elenco, dandone comunicazione all'interessato con le modalità precedentemente indicate, modificando conseguentemente l'Elenco pubblicato.

10. Tutela della privacy

1. Equitalia SpA, in nome proprio e in nome e per conto di Equitalia Servizi di Riscossione SpA, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), in qualità di titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Elenco, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'Elenco e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la loro sicurezza e la riservatezza. Con l'invio della domanda d'iscrizione, il professionista esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.
2. In allegato al presente Regolamento (allegato *sub* 4) sono fornite le informazioni di cui all'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196 del 2003.

- omesso deposito di atti di difesa, per come disposti dall'autorità giudiziaria, a prescindere dalla rilevanza delle difese esperibili;

- tardivo deposito di atti e documenti in giudizio, dovendo invece garantire la massima tempestività nell'approntamento e nel deposito degli atti difensivi;

- difesa difforme rispetto alle indicazioni aziendali fornite per il singolo caso;

- omessa segnalazione all'Ufficio della necessità di integrazione istruttoria, qualora la documentazione fornita non sia ritenuta sufficiente alla tutela dell'azienda;

- omessa segnalazione all'Ufficio della necessità di accordo bonario o di nuove circostanze da valutarsi al fine dell'impostazione della opportuna difesa, anche a seguito di comunicazioni del legale di controparte;

- difesa non opportuna rispetto ai rapporti con gli enti creditori;

- errato/non coerente parere all'esito del giudizio; ovvero parere non compiuto;

- violazione degli obblighi di riservatezza, anche da parte dei propri collaboratori.

11. Responsabile

1. Il Responsabile dell'Elenco è l'ing. Flavio Pagnozzi, in qualità di responsabile della U.O. Amministrazione contenzioso di Equitalia Servizi di riscossione SpA.

12. Modello 231, Codice etico e Protocollo di legalità

1. I soggetti che presentano la domanda d'iscrizione dichiarano di essere a conoscenza del contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Equitalia al fine di prevenire i reati previsti dal citato Decreto, nonché del Codice etico adottato da Equitalia medesima, pubblicati sul sito web www.gruppoequitalia.it, impegnandosi a non porre in essere comportamenti in contrasto con il citato Modello e Codice etico.
2. I soggetti che presentano la domanda d'iscrizione dichiarano altresì di aver preso visione del Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione di Equitalia del 29 dicembre 2015 (Prot. n. 2015/54385), consultabile sul sito web www.gruppoequitalia.it, di impegnarsi a porre in essere un comportamento conforme e a rispettare tutti gli obblighi ivi previsti.

13. Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione sul sito web www.gruppoequitalia.it.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal vigente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
3. Potranno essere richiesti chiarimenti fino alle **ore 12.00 del 6.6.2017**, all'indirizzo PEC registrazione.elencoavvocati@pec.equitaliaspa.it. Equitalia SpA fornirà le relative risposte entro il **16.6.2017**, tramite pubblicazione sul sito web www.gruppoequitalia.it.

Allegati:

1. Fac-simile di conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio;
2. Fac-simile di accordo per il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio (per la sezione V.a);
3. Tabella compensi;
4. Informativa ex art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Equitalia SpA
Renato Scognamiglio

Firmato digitalmente

Fac-simile di conferimento di incarico di rappresentanza e difesa in giudizio

Egregio
Avv. _____
Studio legale _____
Via _____
Cap – Città _____

Luogo _____, Data conferimento _____ Prot. _____

Oggetto: conferimento di incarico di assistenza e difesa in giudizio (Parti: _____) innanzi a Autorità giudiziaria _____ - Riferimento applicativo monitoraggio _____

Equitalia _____ S.p.A. (di seguito Società), con sede in _____, codice fiscale _____ e P.IVA _____, in persona di _____ nella qualità di _____ domiciliato per la carica ove sopra

Premesso e considerato che:

- in data ... è stato pubblicato il regolamento per la costituzione dell'elenco degli avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte delle società del gruppo Equitalia;

(per incarico *standard* per le sezioni I, II, III, IV e V.b)

- in relazione alla controversia in oggetto la Società ha rilevato l'esigenza di costituirsi in giudizio, per vedere tutelati i propri diritti e interessi;
- a tale fine è necessario ricorrere a un legale esterno, in considerazione del fatto che la Società non dispone al proprio interno di personale sufficiente e adeguato e, pertanto, è impossibilitata a operare con risorse proprie;
- a seguito della presentazione della domanda, l'avv. _____ è risultato in possesso dei requisiti richiesti ed è stato pertanto iscritto nella sezione _____ dell'elenco degli avvocati di Equitalia;
- l'avv. _____ è stato selezionato sulla base dei criteri stabiliti nel citato regolamento;

(per incarico *extra standard*)

- in relazione alla controversia in oggetto la Società ha rilevato l'esigenza di costituirsi in giudizio, per vedere tutelati i propri diritti e interessi;
- trattasi di questioni specifiche, di alta specializzazione e di rilevanza strategica, per le quali la Società è impossibilitata a operare con risorse proprie data l'assenza effettiva, nell'organico, delle competenze e professionalità occorrenti ed è quindi necessario avvalersi di un professionista avente comprovata competenza legale in materia;
- a seguito della presentazione della domanda, l'avv. _____ è risultato in possesso dei requisiti richiesti ed è stato pertanto iscritto nella sezione _____ dell'elenco degli avvocati di Equitalia;
- l'avv. _____ è stato selezionato sulla base dei criteri stabiliti nel citato regolamento;

Conferisce

all'Avv. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, P.IVA _____,
iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di _____ con Studio in _____
alla via _____

(in caso di associato)

associato dello studio sito in
.....

di seguito "Professionista", **l'incarico professionale** di assistenza,
rappresentanza e difesa nella controversia di seguito indicata:

Autorità Giudiziaria: _____

Oggetto: _____

Valore della controversia: _____

Pattuisce

con il predetto Professionista (fornita l'informativa in materia di mediazione civile
e commerciale – *eventuale*), che sottoscrive per integrale accettazione il
presente atto, quanto segue:

Art. 1. Modalità di esecuzione

1.1 L'incarico è conferito per un solo grado di giudizio.

1.2 Il Professionista si obbliga ad eseguire la prestazione secondo la migliore
pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche
ed etiche.

1.3 Qualora si rendesse necessario e salva diversa indicazione della Società,
il Professionista potrà ricorrere alla nomina di avvocati domiciliatari,
individuandoli nella propria rete di referenti, nonché di sostituti, da individuare tra
i propri collaboratori o altri avvocati iscritti, anch'essi, all'Elenco degli avvocati del
Gruppo Equitalia. In tali casi, il Professionista a cui è stato conferito l'incarico
rimarrà unico responsabile nei confronti della Società.

1.4 Gli avvocati domiciliatari nominati dal Professionista fattureranno
direttamente a quest'ultimo, con oneri a suo carico.

1.5 In ogni caso il Professionista sarà ritenuto responsabile di ogni attività
posta in essere dai propri collaboratori.

1.6 Nel caso in cui il Professionista ritenga opportuna la nomina di un
consulente tecnico di parte, dovrà sottoporre la richiesta alla Società che, ove
condivida la proposta, ne autorizzerà la nomina per iscritto.

1.7 All'esito del giudizio con sentenza sfavorevole alla Società, il
Professionista dovrà fornire una sintetica relazione che indichi la sussistenza o
meno di validi e fondati motivi di impugnazione, nonché una valutazione della
convenienza economica dell'eventuale giudizio di impugnazione. Il Professionista
dovrà, altresì, fornire in forma scritta istruzioni e direttive necessarie per
ottemperare alla pronuncia giurisdizionale e prevenire pregiudizi per la Società.

1.8 Nell'ipotesi di sentenza sfavorevole alla Società con condanna alla liquidazione delle spese di giudizio, il Professionista contatterà immediatamente l'avvocato di controparte, a cui dichiarerà la disponibilità della Società a procedere in maniera tempestiva alla liquidazione delle stesse, in coerenza con i principi del Codice Deontologico forense che regolano il rapporto di colleganza. Al riguardo, sarà cura del Professionista reperire ogni dato utile ad effettuare tale adempimento; l'omesso adempimento potrà generare responsabilità in capo al professionista in relazione alle conseguenti maggiori spese sopportate dalla Società, fermo restando che il professionista sarà tenuto a segnalare al competente Consiglio dell'Ordine eventuali condotte poste in essere dal legale di controparte in violazione del Codice Deontologico forense.

1.9 Il Professionista, infine, entro il 15 luglio e il 15 gennaio di ciascun anno, provvederà, su richiesta della Società, alla rendicontazione sullo stato della causa pendente con valutazione dei rischi di soccombenza, al fine di consentire i corrispondenti appostamenti nei relativi fondi di bilancio.

Art. 2. Corrispettivo

2.1 Il corrispettivo viene congiuntamente preconcordato tra le parti, in applicazione delle previsioni di cui all'art.13, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nella misura unitaria forfetaria di euro (€) per l'intero grado di giudizio e per l'eventuale recupero delle spese di lite, ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA, e delle spese non imponibili documentate.

2.2 Saranno riconosciute inoltre le spese di trasferta, ove sostenute, nel limite del 10% dell'importo dell'incarico, solo per l'esecuzione di incarichi che richiedano lo spostamento del Professionista dal Distretto di Corte di Appello in cui ha sede lo Studio legale.

2.3 Al Professionista sarà riconosciuto il rimborso delle spese di procedura dallo stesso anticipate, previa esibizione della relativa attestazione di pagamento.

2.4 In presenza di sentenza favorevole, che sancisca la condanna di controparte al pagamento delle spese, al fine di permettere al professionista di trattenere l'eventuale parte eccedente liquidata dal Giudice, il Professionista avrà la facoltà di avvalersi dell'istituto della distrazione delle spese, di cui all'art. 93 c.p.c., dichiarandosi distrattario nel primo atto difensivo depositato in favore della società. All'emissione della sentenza, in ogni caso, il Professionista potrà richiedere alla Società il pagamento del compenso pattuito all'atto del conferimento del mandato, a condizione che il medesimo rinunci alla distrazione, che dovrà essere comunicata, a mezzo PEC, alla Società e alla controparte. In tal caso la Società valuterà se sia opportuno procedere al recupero forzoso delle spese di lite eventualmente non corrisposte in via spontanea, conferendo, in tal caso, apposita procura.

2.5 In caso di mancata iscrizione a ruolo della controversia, il compenso previsto verrà riconosciuto nella misura del 30%, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA, le spese non imponibili documentate. In tal caso, dovrà essere documentata l'attività svolta.

2.6 In caso di composizione bonaria della controversia in corso di causa, di revoca del mandato da parte delle Società o di rinuncia allo stesso da parte del professionista, il compenso previsto verrà riconosciuto in una percentuale di quello pattuito, da calcolarsi in relazione allo stato del giudizio al momento della comunicazione della rinuncia o della revoca, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA e delle spese non imponibili documentate.

2.7 Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

Art. 3. Fatturazione e modalità di pagamento

3.1 Il Professionista emetterà fattura per l'attività svolta al termine del giudizio, ad istanza della Società ed in esito alla preventiva verifica da parte di quest'ultima della corretta esecuzione delle prestazioni, nonché della congruità e della corrispondenza, rispetto a quanto concordato all'art. 2 di cui sopra, salvo il caso di distrazione delle spese di lite. In tale evenienza il Professionista, a seguito del pagamento delle spese di lite a cura della parte soccombente, fatturerà alla Società nelle forme e nei termini di legge.

3.2 L'emissione, trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, commi da 209 a 214, della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013, n 55, e s.m.i.. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali.

3.3 A tal riguardo, il Professionista dovrà riportare sulla fattura elettronica il seguente "Codice Univoco Ufficio" di Equitalia _____ (*inserire il codice ufficio tra i seguenti, per quanto di riferimento: (i) Equitalia SpA: UFUY5I; (ii) Equitalia Servizi di Riscossione SpA: UFQK7Y;*, nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Referente della Società:

- nel blocco 2.2.1.4 "Descrizione" inserire la descrizione del bene/servizio fatturato, ivi compreso il nominativo della controparte, ove applicabile;
- nel blocco 2.2.1.15 "RiferimentoAmministrazione" indicare l'Ufficio di Equitalia che ha conferito l'incarico;
- nel blocco 2.2.1.16 "AltriDatiGestionali":
- "TipoDato" (2. 2.1.16.1) indicare la dicitura:
 - o "Agenda Legale", in caso di utilizzo del relativo applicativo;
 - o "No Agenda Legale", nei restanti casi;
- "RiferimentoTesto" (2. 2.1.16.2):
 - o "Se il tipo dato è "Agenda Legale" inserire [IdPrenotula]_[IdRicorso], ovvero l'identificativo generato da Agenda Legale ed attribuito alla richiesta di fatturazione/prenotula e identificativo attribuito al ricorso;
 - o "Se il tipo dato è "No agenda legale" indicare la tipologia di contenzioso (amministrativo, civile, esattoriale, fallimentare, lavoristico o penale) e l'area territoriale di riferimento;
- "Riferimento Data" (2. 2.1.16.4): indicare la "data evento", ove applicabile.

3.4 Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. _____, intestato al Professionista ed acceso presso _____ (Banca o Poste Italiane), Agenzia o Filiale _____, in _____, Via _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____, IBAN _____. Il Professionista dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati dichiarati.

Art. 4. Obblighi di riservatezza e di tracciabilità dei flussi finanziari

4.1 Il Professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente incarico.

4.2 L'obbligo precedentemente illustrato sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente incarico, mentre è escluso per i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4.3 Il Professionista è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri eventuali dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

4.4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di affidamento di incarico, fermo restando che il Professionista sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

4.5 Il Professionista si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

4.6 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. in tema di protezione dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima dell'accettazione del presente incarico – le informazioni di cui all'articolo 13 del menzionato Decreto circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente incarico.

4.7 Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti per l'esecuzione del presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

4.8 I rispettivi dati relativi al presente incarico saranno trattati dalle parti in ottemperanza agli obblighi di legge, per finalità legate all'esecuzione dello stesso.

4.9 La trasmissione dei dati dal Professionista alla Società avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

4.10 Il Professionista assume, con la sottoscrizione della presente, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti della Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima.

Art. 5. Dichiarazioni del Professionista

5.1 Il Professionista dichiara:

- la sussistenza dei requisiti previsti nel Regolamento e richiesti ai fini della presentazione della domanda di iscrizione;
- di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità rispetto al presente incarico, secondo quanto previsto dal Regolamento, dall'ordinamento deontologico e professionale;
- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste nel Modello 231 della Società, ivi compreso il Documento di Valutazione Rischi. Il Professionista si impegna pertanto a tenere un comportamento in linea con il citato Codice Etico, con il Modello e con il Documento di Valutazione dei Rischi, per le parti applicabili, e comunque si impegna a tenere una condotta tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni di detto Decreto Legislativo e dalle norme dallo stesso richiamate. Il Professionista dichiara di ben conoscere e accettare che l'inosservanza di detto impegno costituisce grave irregolarità e legittima la Società a revocare il presente incarico con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni;
- di accettare integralmente quanto stabilito con riguardo a contenuto, tempi e modalità di fatturazione per l'attività svolta.
- che gli estremi della polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale sono i seguenti:_____;
- di essere in possesso di apposita utenza telefonica, fissa e mobile, telefax, indirizzo di posta elettronica certificata, mediante i quali potrà essere rintracciato;
- di essere dotato, al momento del conferimento dell'incarico e per tutta la durata dello stesso, di una struttura organizzativa idonea al suo svolgimento ed in particolare di strumenti informatici adeguati, della collaborazione diretta e stabile di almeno due collaboratori iscritti all'Albo degli avvocati, nonché di una segreteria che assicuri la reperibilità dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 08.00/20.00.

5.2 Il Professionista dichiara, inoltre, di impegnarsi a svolgere diligentemente tutte le attività connesse alla rappresentanza e assistenza in giudizio della Società, nel rispetto dei vincoli del mandato, nonché:

- di dotarsi tempestivamente delle interfacce necessarie per colloquiare con gli applicativi di gestione e monitoraggio del contenzioso della Società, provvedendo al relativo aggiornamento con ogni informazione relativa al giudizio, fino a definizione e fatturazione dello stesso, avendo cura, altresì, di inserire copia degli atti e della corrispondenza intercorsa con controparte, con esclusione di quelle a carattere riservato tra avvocati;

- di garantire la massima tempestività nell'approntamento e nel deposito degli atti difensivi, nonché l'effettiva partecipazione alle udienze;

- di restituire alla Società, su richiesta della medesima, al termine dell'incarico, tutta la documentazione a suo tempo consegnatagli, nonché la documentazione di interesse relativa alla causa per la quale è stato conferito l'incarico;

Art. 6. Clausola risolutiva espressa

6.1 Costituisce causa di risoluzione del mandato conferito, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, l'inosservanza anche di uno solo degli obblighi in relazione a:

- tracciabilità dei flussi finanziari in conformità delle disposizioni vigenti (art. 3)
- obblighi di riservatezza (art. 4);
- trattamento dei dati in conformità alle disposizioni vigenti (art. 4);
- responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Codice etico, Modello 231 della Società, ivi compreso il Documento di valutazione dei rischi (art. 5)
- esatto adempimento delle prestazioni professionali secondo la diligenza richiesta, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 5;

6.2 Costituisce, altresì, causa di risoluzione del mandato conferito la cancellazione dall'Elenco degli avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte delle società del Gruppo Equitalia.

6.3 La risoluzione del mandato nei casi sopra indicati si verifica di diritto.

Il **responsabile** del presente incarico per la Società è.....(tel.:..... , indirizzo e-mail:).

Il **referente** della Società per l'incarico conferito è (tel.:..... , indirizzo e-mail:).

Si prega di restituire copia della presente, sottoscritta per accettazione con firma digitale, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo

Per Equitalia _____ SpA

Per accettazione
Avv. _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., per presa visione e specifica approvazione per iscritto degli artt. 2. Corrispettivo - 5. Dichiarazioni del Professionista – 6. Clausola risolutiva espressa.

Il Professionista

Avv. _____

(Firmato digitalmente)

Allegati:

1) procura alle liti (se rilasciata contestualmente alla lettera d'incarico).

Fac- simile di convenzione per il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio

ACCORDO

tra

l'Avv. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, P.IVA _____, iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di _____ con Studio in _____ alla via _____

e

Equitalia _____ SpA (di seguito Società), con sede in _____, codice fiscale e P.IVA _____, in persona di _____ nella qualità di _____ domiciliato per la carica ove sopra

Premesso e considerato che

- in data ____ è stato pubblicato il regolamento per la costituzione dell'elenco avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte delle società del gruppo Equitalia;
- a seguito della presentazione della domanda, l'avv. _____ è risultato in possesso dei requisiti richiesti ed è stato pertanto iscritto nella sezione V.a. dell'elenco avvocati di Equitalia;
- l'avv. _____ è stato selezionato sulla base dei criteri stabiliti nel citato regolamento;

Tanto premesso e considerato, Equitalia _____ SpA

Conferisce

all'Avv. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, P.IVA _____, iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di _____ con Studio in _____ alla _____

di seguito "Professionista" **gli incarichi professionali** di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio nelle controversie in cui è parte Equitalia _____ SpA che verranno di volta in volta comunicati via pec da Equitalia _____ SpA, nell'ambito del Distretto di Corte di Appello di _____, nel/i Circondario/i di Tribunale _____

Tutto ciò anche mediante sostituti.

Pattuisce

con il predetto Professionista, che sottoscrive per integrale accettazione il presente atto, quanto segue:

Art. 1. Modalità di esecuzione

- 1.1** Gli incarichi sono conferiti per un solo grado di giudizio.
- 1.2** Il Professionista si obbliga ad eseguire la prestazione secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche.
- 1.3** Qualora si rendesse necessario e salva diversa indicazione della Società, il Professionista potrà ricorrere alla nomina di avvocati domiciliatari, individuandoli nella propria rete di referenti, nonché di sostituti, da individuare tra i propri collaboratori o altri professionisti iscritti, anch'essi, all'Elenco avvocati del Gruppo Equitalia. In tali casi, il Professionista a cui è stato conferito l'incarico rimarrà unico responsabile nei confronti della Società.
- 1.4** Gli avvocati domiciliatari nominati dal Professionista fattureranno direttamente a quest'ultimo, con oneri a suo carico.
- 1.5** In ogni caso il Professionista sarà ritenuto responsabile di ogni attività posta in essere dai propri collaboratori.
- 1.6** Nel caso in cui il Professionista ritenga opportuna la nomina di un consulente tecnico di parte, dovrà sottoporre la richiesta alla Società che, ove condivida la proposta, ne autorizzerà la nomina per iscritto.
- 1.7** All'esito del giudizio con sentenza sfavorevole alla Società, il Professionista dovrà fornire una sintetica relazione che indichi la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, nonché una valutazione della convenienza economica dell'eventuale giudizio di impugnazione. Il Professionista dovrà, altresì, fornire in forma scritta istruzioni e direttive necessarie per ottemperare alla pronuncia giurisdizionale e prevenire pregiudizi per la Società.
- 1.8** Nell'ipotesi di sentenza sfavorevole alla Società con condanna alla liquidazione delle spese di giudizio, il Professionista contatterà immediatamente l'avvocato di controparte, a cui dichiarerà la disponibilità della Società a procedere in maniera tempestiva alla liquidazione delle stesse, in coerenza con i principi del Codice Deontologico forense che regolano il rapporto di colleganza. Al riguardo, sarà cura del Professionista reperire ogni dato utile ad effettuare tale adempimento; l'omesso adempimento potrà generare responsabilità in capo al professionista in relazione alle conseguenti maggiori spese sopportate dalla Società, fermo restando che il professionista sarà tenuto a segnalare al competente Consiglio dell'Ordine eventuali condotte poste in essere dal legale di controparte in violazione del Codice Deontologico forense.
- 1.9** Il Professionista, infine, entro il 15 luglio e il 15 gennaio di ciascun anno, provvederà, su richiesta della Società, alla rendicontazione sullo stato della causa pendente con valutazione dei rischi di soccombenza, al fine di consentire i corrispondenti appostamenti nei relativi fondi di bilancio.

Art. 2. Corrispettivo

- 2.1** Il corrispettivo del singolo incarico verrà individuato, sulla base delle tabelle, all'atto del conferimento di ciascun incarico, in base alla tipologia e valore della

controversia. Con il presente Accordo le parti si danno reciprocamente atto che, visti:

- il dettato del D.M. n.55/2014 che, all'articolo 1, disciplina "... i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge.....";
- il disposto dell'articolo 2233 c.c., a tenore del quale "1. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene]. 2. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. 3. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.";
- il valore medio e la prevalente routinarietà e semplicità delle controversie instaurate contro l'agente della riscossione, che sono di facile trattazione, importando evidenti economie e ripetitività dell'attività procuratoria, di ridotto pregio;

hanno convenuto l'esigenza di addivenire ad una determinazione forfettaria dei compensi, avuto riguardo anche alle Autorità giudiziarie, di norma adite e al grado di complessità delle fasi di gestione delle controversie innanzi alle medesime, secondo la tabella di cui all'allegato 3 del "Regolamento per la costituzione dell'elenco avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte delle Società del Gruppo Equitalia", che costituisce parte integrante del presente accordo.

Considerato quanto sopra, saranno conferiti incarichi ai valori forfettari convenuti. Pertanto, il compenso complessivo massimo stimato del presente accordo non potrà essere superiore a € 35.000,00/45.500,00 al netto di IVA, CPA e altre spese. Si precisa che eventuali incarichi conferiti ai sensi dell'art. 7.5 e 7.6 del "Regolamento per la costituzione dell'elenco avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte delle società del Gruppo Equitalia" saranno conteggiati ai fini del computo del predetto compenso complessivo massimo stimato.

2.2 Saranno riconosciute inoltre le spese di trasferta, ove sostenute, nel limite del 10% dell'importo del singolo incarico, solo per l'esecuzione di incarichi che richiedano lo spostamento del Professionista dal Distretto di Corte di Appello in cui ha sede lo Studio legale.

2.3 Al Professionista sarà riconosciuto il rimborso delle spese di procedura dallo stesso anticipate, previa esibizione della relativa attestazione di pagamento.

2.4 In presenza di sentenza favorevole, che sancisca la condanna di controparte al pagamento delle spese, al fine di permettere al professionista di trattenere l'eventuale parte eccedente liquidata dal Giudice, il Professionista avrà la facoltà di avvalersi dell'istituto della distrazione delle spese, di cui all'art. 93 c.p.c., dichiarandosi distrattario nel primo atto difensivo depositato in favore della società. All'emissione della sentenza, in ogni caso, il Professionista potrà richiedere alla Società il pagamento del compenso pattuito all'atto del conferimento del mandato, a condizione che il medesimo rinunci alla distrazione, che dovrà essere comunicata, a mezzo PEC, alla Società e alla controparte. In

tal caso la Società valuterà se sia opportuno procedere al recupero forzoso delle spese di lite eventualmente non corrisposte in via spontanea, conferendo, in tal caso, apposita procura.

2.5 In caso di mancata iscrizione a ruolo della controversia, il compenso previsto verrà riconosciuto nella misura del 30%, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA, le spese non imponibili documentate. In tal caso, dovrà essere documentata l'attività svolta.

2.6 In caso di composizione bonaria della controversia in corso di causa, di revoca del mandato da parte delle Società o di rinuncia allo stesso da parte del professionista, il compenso previsto verrà riconosciuto in una percentuale di quello pattuito, da calcolarsi in relazione allo stato del giudizio al momento della comunicazione della rinuncia o della revoca, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA e delle spese non imponibili documentate.

2.7 Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

Art. 3. Fatturazione e modalità di pagamento

3.1 Il Professionista emetterà fattura per l'attività svolta al termine di ciascun giudizio, ad istanza della Società ed in esito alla preventiva verifica da parte di quest'ultima della corretta esecuzione delle prestazioni, nonché della congruità e della corrispondenza, rispetto a quanto concordato all'art. 2 di cui sopra, salvo il caso di distrazione delle spese di lite. In tale evenienza il Professionista, a seguito del pagamento delle spese di lite a cura della parte soccombente, fatturerà alla Società nelle forme e nei termini di legge.

3.2 L'emissione, trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, commi da 209 a 214, della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013, n 55, e s.m.i.. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali.

3.3 A tal riguardo, il Professionista dovrà riportare sulla fattura elettronica il seguente "Codice Univoco Ufficio" di Equitalia _____ (*inserire il codice ufficio tra i seguenti, per quanto di riferimento: (i) Equitalia SpA: UFUY5I; (ii) Equitalia Servizi di Riscossione SpA: UFQK7Y;*, nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Referente della Società:

- nel blocco 2.2.1.4 "Descrizione" inserire la descrizione del bene/servizio fatturato, ivi compreso il nominativo della controparte, ove applicabile;
- nel blocco 2.2.1.15 "RiferimentoAmministrazione" indicare l'Ufficio di Equitalia che ha conferito l'incarico;
- nel blocco 2.2.1.16 "AltriDatiGestionali":
 - "TipoDato" (2. 2.1.16.1) indicare la dicitura:
 - o "Agenda Legale", in caso di utilizzo del relativo applicativo;
 - o "No Agenda Legale", nei restanti casi;
 - "RiferimentoTesto" (2. 2.1.16.2):

- "Se il tipo dato è "Agenda Legale" inserire [IdPrenotula]_[IdRicorso], ovvero l'identificativo generato da Agenda Legale ed attribuito alla richiesta di fatturazione/prenotula e identificativo attribuito al ricorso;
 - "Se il tipo dato è "No agenda legale" indicare la tipologia di contenzioso (amministrativo, civile, esattoriale, fallimentare, lavoristico o penale) e l'area territoriale di riferimento;
- "Riferimento Data" (2. 2.1.16.4): indicare la "data evento", ove applicabile.

3.4 Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. _____, intestato al Professionista ed acceso presso _____ (Banca o Poste Italiane), Agenzia o Filiale _____, in _____, Via _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____, IBAN _____. Il Professionista dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati dichiarati.

Art. 4. Obblighi di riservatezza e di tracciabilità dei flussi finanziari

4.1 Il Professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente incarico.

4.2 L'obbligo precedentemente illustrato sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente incarico, mentre è escluso per i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4.3 Il Professionista è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri eventuali dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

4.4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di affidamento di incarico, fermo restando che il Professionista sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

4.5 Il Professionista si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

4.6 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. in tema di protezione dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima dell'accettazione del presente incarico – le informazioni di cui all'articolo 13 del menzionato Decreto circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente incarico.

4.7 Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti per l'esecuzione del presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di

compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

4.8 I rispettivi dati relativi al presente incarico saranno trattati dalle parti in ottemperanza agli obblighi di legge, per finalità legate all'esecuzione dello stesso.

4.9 La trasmissione dei dati dal Professionista alla Società avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

4.10 Il Professionista assume, con la sottoscrizione della presente, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti della Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima.

Art. 5. Dichiarazioni del Professionista

5.1 Il Professionista dichiara:

- la sussistenza dei requisiti previsti nel Regolamento e richiesti ai fini della presentazione della domanda di iscrizione;

- di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità rispetto al presente incarico, secondo quanto previsto dal Regolamento, dall'ordinamento deontologico e professionale;

- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste nel Modello 231 della Società, ivi compreso il Documento di Valutazione Rischi. Il Professionista si impegna pertanto a tenere un comportamento in linea con il citato Codice Etico, con il Modello e con il Documento di Valutazione dei Rischi, per le parti applicabili, e comunque si impegna a tenere una condotta tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni di detto Decreto Legislativo e dalle norme dallo stesso richiamate. Il Professionista dichiara di ben conoscere e accettare che l'inosservanza di detto impegno costituisce grave irregolarità e legittima la Società a revocare il presente incarico con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni;

- di accettare integralmente quanto stabilito con riguardo a contenuto, tempi e modalità di fatturazione per l'attività svolta.

- che gli estremi della polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale sono i seguenti:_____;

- di essere in possesso di apposita utenza telefonica, fissa e mobile, telefax, indirizzo di posta elettronica certificata, mediante i quali potrà essere rintracciato;

- di essere dotato al momento del conferimento dell'incarico/degli incarichi e per tutta la durata dello stesso/degli stessi, di una struttura organizzativa idonea al suo/loro svolgimento, anche in considerazione dei Distretti di Corte di Appello per i quali si richiede l'iscrizione, ed in particolare di strumenti informatici adeguati, della collaborazione diretta e stabile di almeno due collaboratori iscritti all'Albo degli avvocati, nonché di una segreteria che assicuri la reperibilità dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 08.00/20.00.

Nell'ipotesi in cui sia stata espressa la preferenza per più Distretti di Corte di Appello di impegnarsi, al momento del conferimento degli incarichi, a garantire una sede in ciascun Distretto di Corte di Appello per il quale abbia richiesto l'iscrizione e nel quale dovranno essere eseguiti gli incarichi, nonché un'organizzazione adeguata allo svolgimento degli incarichi medesimi.

5.2 Il Professionista dichiara, inoltre, di impegnarsi a svolgere diligentemente tutte le attività connesse alla rappresentanza e assistenza in giudizio della Società, nel rispetto dei vincoli del mandato, nonché:

- di dotarsi tempestivamente delle interfacce necessarie per colloquiare con gli applicativi di gestione e monitoraggio del contenzioso della Società, provvedendo al relativo aggiornamento con ogni informazione relativa al giudizio, fino a definizione e fatturazione dello stesso, avendo cura, altresì, di inserire copia degli atti e della corrispondenza intercorsa con controparte, con esclusione di quelle a carattere riservato tra avvocati;

- di garantire la massima tempestività nell'approntamento e nel deposito degli atti difensivi, nonché l'effettiva partecipazione alle udienze;

- di restituire alla Società, su richiesta della medesima, al termine dell'incarico, tutta la documentazione a suo tempo consegnatagli, nonché la documentazione di interesse relativa alla causa per la quale è stato conferito l'incarico;

Art. 6. Clausola risolutiva espressa

6.1 Costituisce causa di risoluzione di ciascun mandato conferito, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, l'inosservanza anche di uno solo degli obblighi in relazione a:

- tracciabilità dei flussi finanziari in conformità delle disposizioni vigenti (art. 3)
- obblighi di riservatezza (art. 4);
- trattamento dei dati in conformità alle disposizioni vigenti (art. 4);
- responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Codice etico, Modello 231 della Società, ivi compreso il Documento di valutazione dei rischi (art. 5)
- esatto adempimento delle prestazioni professionali secondo la diligenza richiesta, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 5.

6.2 Costituisce, altresì, causa di risoluzione del mandato conferito la cancellazione dall'Elenco avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte delle società del Gruppo Equitalia.

6.3 La risoluzione del mandato nei casi sopra indicati si verifica di diritto.

Il **responsabile** del presente accordo per la Società è.....(tel.:..... , indirizzo e-mail:).

Il **referente** della Società per il presente accordo è (tel.: , indirizzo e-mail:).

Si prega di restituire copia della presente, sottoscritta per accettazione con firma digitale, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo

Per Equitalia _____ SpA

Per accettazione

Avv. _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., per presa visione e specifica approvazione per iscritto degli artt. 2. Corrispettivo - 5. Dichiarazioni del Professionista – 6. Clausola risolutiva espressa.

Il Professionista

Avv. _____

(Firmato digitalmente)

Allegati:

1) procura alle liti (se rilasciata contestualmente alla lettera d'incarico).

TABELLA COMPENSI	
Giudice di pace (fasce DM 55/2014)	
a - fino a 1.100	150
b - da 1.100,01 a 5.200	180
c - da 5.200,01 a 26.000	200
d - da 26.000,01 a 52.000	220
e - da 52.000,01 a 260.000	250
f - da 260.000,01 a 520.000 o indeterminato	300
g - da 520.000,01 a 1.560.000	350
h - oltre 1.560.000	400
CTP (fasce DM 55/2014)	
a - fino a 1.100	200
b - da 1.100,01 a 5.200	220
c - da 5.200,01 a 26.000	240
d - da 26.000,01 a 52.000	280
e - da 52.000,01 a 260.000	320
f - da 260.000,01 a 520.000 o indeterminato	500
g - da 520.000,01 a 1.560.000	700
h - oltre 1.560.000	1100
CTR (fasce DM 55/2014)	
a - fino a 1.100	210
b - da 1.100,01 a 5.200	230
c - da 5.200,01 a 26.000	250
d - da 26.000,01 a 52.000	300
e - da 52.000,01 a 260.000	350
f - da 260.000,01 a 520.000 o indeterminato	550
g - da 520.000,01 a 1.560.000	750
h - oltre 1.560.000	1200
Tribunali (fasce DM 55/2014)	
a - fino a 1.100	380
b - da 1.100,01 a 5.200	400
c - da 5.200,01 a 26.000	420
d - da 26.000,01 a 52.000	450
e - da 52.000,01 a 260.000	500
f - da 260.000,01 a 520.000 o indeterminato	650
g - da 520.000,01 a 1.560.000	950
h - oltre 1.560.000	1400
Corte di Appello (fasce DM 55/2014)	
a - fino a 1.100	400
b - da 1.100,01 a 5.200	420
c - da 5.200,01 a 26.000	450
d - da 26.000,01 a 52.000	480
e - da 52.000,01 a 260.000	550
f - da 260.000,01 a 520.000 o indeterminato	700
g - da 520.000,01 a 1.560.000	950
h - oltre 1.560.000	1400
Corte di cassazione (fasce DM 55/2014)	
a - fino a 1.100	800
b - da 1.100,01 a 5.200	850
c - da 5.200,01 a 26.000	950
d - da 26.000,01 a 52.000	1100
e - da 52.000,01 a 260.000	1500
f - da 260.000,01 a 520.000 o indeterminato	2200
g - da 520.000,01 a 1.560.000	3200
h - oltre 1.560.000	4200
Insinuazioni ed interventi in procedura esecutiva	
fino a 520.000	200
oltre 520.000	300
Istanze di fallimento	
fino a 520.000	250
oltre 520.000	500

Gli importi devono intendersi al netto di IVA, CPA e altre spese

Informativa ex art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei dati della persona fisica, cui gli stessi dati si riferiscono (c.d. “Interessato”).

Di seguito si illustrano sinteticamente le finalità del trattamento dei dati conferiti, le modalità del relativo trattamento e i diritti che sono riconosciuti, in base alla legge succitata.

Finalità del trattamento

Equitalia SpA ed Equitalia Servizi di riscossione SpA, Titolari del trattamento dei dati personali, utilizzano i dati personali conferiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco avvocati, nonché in adempimento di precisi obblighi di legge.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di iscrivere l'avvocato nell'Elenco.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dagli avvocati, per l'iscrizione nell'Elenco, non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dai Titolari in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 196/2003.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- ai soggetti designati dai Titolari, in qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di Incaricati del trattamento;
- ai soggetti, portatori di interessi qualificati, che facciano richiesta di accesso ai documenti dell'Elenco, nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- ai soggetti che facciano richiesta di accesso civico ai sensi e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

I dati conferiti dagli avvocati selezionati, limitatamente a nome/cognome o denominazione/ragione sociale, codice fiscale, saranno inseriti nell'Elenco che sarà pubblicato sul sito web del Gruppo Equitalia.

Diritti dell'avvocato interessato

L'avvocato, in qualità di interessato, ha il diritto (art. 7 D.Lgs. n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché ad acquisire indicazione delle finalità e modalità del trattamento ovvero della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

Tali richieste, corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere inoltrate al Responsabile *pro tempore* della U.O. Amministrazione Contenzioso di

Allegato 4

Equitalia Servizi di riscossione SpA, via G. Grezar 14 – 00142 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica: registrazione.elencoavvocati@pec.equitaliaspa.it.